



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	LABRUNA	SALVATORE	Presidente
☐	MISSAGLIA	ENRICO	Relatore
☐	FUCCI	SERGIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sull'appello n. 4525/2017
depositato il 31/08/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 27/2017 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributori
Provinciale di COMO

contro:
COMUNE DI GRANDATE
VIA COMO 12 22070 GRANDATE

contro:

difeso da:
AVV. ARIGO' LUCA
VIA LEONARDO DA VINCI 19 20060 CASSANO D'ADDA

proposto dagli appellanti:

difeso da:
AVV. FABIANO ALESSANDRA
VIA CIGALINI 1 22100 COMO CO

difeso da:
AVV. LO GULLO MAURIZIO
VIA CIGALINI 1 22100 COMO CO

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4525/2017

UDIENZA DEL

07/05/2018 ore 09:30

N°

2120/2018

PRONUNCIATA IL:
07 maggio 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL
11 maggio 2018

Il Segretario
Agostino Palumbo

L



(segue)

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° G/111 TARSU/TIA 2010

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 4525/2017

UDIENZA DEL

07/05/2018 ore 09:30

h

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Como, con la sentenza n. 27/05/2017, aveva respinto il ricorso della S.p.A. avverso un avviso di accertamento del Comune di Grandate (e per esso emesso dalla concessionaria S.p.A.) relativo a TARSU dell'anno 2010, con l'applicazione di un'imposta calcolata su una superficie superiore a quella dichiarata dalla contribuente. La decisione si fondava sul fatto che il Comune aveva adottato una delibera di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani e attivato il servizio di smaltimento nella zona ove è ubicata l'azienda, la quale svolge la propria attività nel campo dell'edilizia.

L'appellata società S.p.A. nell'atto d'appello ha sostenuto di utilizzare le aree interne per il rimessaggio di mezzi e quelle esterne per il deposito di sabbia e ghiaia, nonché di aver smaltito con fornitori privati gli imballaggi ed i rifiuti pericolosi. Quali motivi d'appello ha eccepito:

- a) In via preliminare la nullità della sentenza per la mancata discussione del ricorso in pubblica udienza, nonostante ne fosse stata fatta richiesta nell'atto introduttivo.
- b) La carenza assoluta di motivazione dell'accertamento che richiamava Tarsu, Tares e Tari non distinguendo i singoli enti (locali, aree, ecc.) e senza specificare adeguatamente i motivi del recupero a tassazione; la C.T.P. non avrebbe chiarito quali fossero gli elementi motivazionali dell'avviso d'accertamento da lei ritenuti sufficienti.
- c) La Tarsu è stata abolita nel 2009 e l'atto impugnato indica anche provvedimenti regolamentari posteriori al 2010.

d) La delibera di assimilazione di cui all'art. 21 d.lgs. 22/1997 non è specificamente indicata nell'avviso e non è stato attivato il servizio di raccolta dei rifiuti.

e) Le aree ad uso ufficio produrrebbero solo rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani e come tali smaltiti in proprio ed avrebbe errato la C.T.P. nel ritenere che per l'esclusione di parte delle aree dalla tassazione occorresse "apposita e motivata richiesta del contribuente".

f) Si sarebbero dovute escludere le zone di rimessaggio e di deposito che non sono per loro natura idonee a produrre rifiuti.

g) Vi sarebbe violazione degli art. 6 e 10 della L. 212/2000.

h) I rifiuti speciali sono gli unici rifiuti prodotti e sono smaltiti in proprio; le aree di rimessaggio non producono rifiuti.

i) Non sarebbe motivata l'applicazione delle sanzioni.

L'appellata S.p.A. nella propria memoria, depositata in data 16.4.2018, con la quale ha ampiamente integrato il proprio sintetico atto di costituzione, ha replicato sostenendo quanto segue:

a) La mancata discussione orale costituirebbe un vizio in procedendo che non comporta nullità.

b) L'avviso d'accertamento chiaramente distingue i locali, con le relative metrature, e chiaramente contesta due violazioni: l'infedele denuncia per i fabbricati e la mancata denuncia delle aree esterne.

c) I richiami di provvedimenti successivi al 2010 sono da ritenersi meramente ultronei, essendo richiamato il pertinente regolamento comunale n. 17 del 27.2.1995.

d) La delibera di assimilazione n. 18 del 22.5.98 è stata prodotta in primo grado ed il servizio di raccolta rifiuti regolarmente attivato nel 2010.

e) In assenza di motivata richiesta a nulla rileva l'eventuale smaltimento in proprio.

f) Le zone di rimessaggio e deposito sono state computate al 50%, escludendo le aree di transito e di manovra; l'art. 62, 3° c., d.lgs. 507/93 esclude solo le superfici ove "di regola" si producono solo rifiuti speciali; la prova della prevalenza non è stata fornita; gli imballaggi sono assimilati ai rifiuti urbani; è stata applicata comunque una riduzione forfetaria del 20%; le agevolazioni spettano solo se il contribuente le ha richieste con opportuna denuncia e le aree a magazzino e deposito sono da considerarsi operative.

g) Trattasi di norme inapplicabili al caso di specie.

h) Ex art. 62 d.lgs. 507/93 "la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti" e la prova delle tassative ipotesi d'esclusione incombe al contribuente.

i) Le sanzioni sono state applicate al minimo e per le stesse non occorre specifica motivazione.

L'appellata ha altresì prodotto una sentenza della C.T.P. di Como, relativa alle successive annualità d'imposta, a lei favorevole.

Conclusioni delle parti

L'appellante ha chiesto in principalità che sia dichiarata nulla, annullata o riformata l'impugnata sentenza ed in subordine la riduzione degli importi, con l'applicazione in tal caso della riduzione di legge del 40%.

La S.p.A. ha chiesto la conferma della decisione della C.T.P., in quanto la riduzione presuppone sempre la prescritta denuncia.

La vertenza è stata trattata in pubblica udienza, nel corso della quale l'appellante ha insistito sulla propria eccezione preliminare che questa Commissione, riunita in Camera di Consiglio, ha ritenuto meritevole d'accoglimento per i seguenti

MOTIVI

succintamente esposti ai sensi dell'art. 36 c. 2 n. 4 del D.lgs. 546/92

Come è noto l'art. 33 del D.lgs. 546/92 prevede la trattazione della controversia in Camera di Consiglio *"salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2"*.

L'interpretazione di tale norma, seguita senza contestazioni nella prassi di tutte le Commissioni Tributarie, è sempre stata nel senso che l'istanza di discussione in pubblica udienza ben può essere avanzata già nel corpo del ricorso, siccome notificato alla controparte, e che non sia affatto necessario reiterarla con una ulteriore richiesta. E' infatti espressione di una scelta difensiva che ben può essere espressa anche in limine litis.

La discussione orale pubblica deve essere ammessa anche nel caso in cui la notifica dell'istanza non sia stata effettuata regolarmente o tempestivamente, ma entrambe le parti si presentino in udienza, così sanando eventuali vizi della notificazione.

Nel caso in esame è pacifico che la S.p.A. ha formulato regolare istanza di trattazione in pubblica udienza nel proprio ricorso mentre la Commissione Tributaria Provinciale ha deciso la vertenza in Camera di Consiglio, non ammettendo la discussione orale.

Il fatto, ricordato dall'appellata , che l'avviso di trattazione del ricorso evidenziava che lo stesso sarebbe stato trattato in Camera di Consiglio *"salvo il disposto dell'art. 33 del D.lgs. 546/29"* e che quindi la parte avrebbe potuto presentare ulteriore istanza di trattazione orale della vertenza non può far considerare la parte, che già aveva avanzato con il ricorso rituale istanza di trattazione in pubblica udienza, acquiescente ad una irregolare scelta del rito da parte della Commissione.

L'aver impedito alla società ricorrente la trattazione orale della vertenza, che aveva chiesto, non può considerarsi vizio meramente formale per il

solo fatto che essa abbia già ampiamente svolto per iscritto le proprie argomentazioni, essendo incontestabile il diritto della parte che ne ha fatto richiesta di trattare oralmente ed illustrare, anche in replica a memoria della controparte, le proprie ragioni.

Deve quindi ritenersi violato il diritto ad un regolare contraddittorio, che ha un riconoscimento anche costituzionale (artt. 24 e 111 della Costituzione).

Pertanto, in accoglimento dell'eccezione preliminare dell'appellante, questa Commissione, visto l'art. 59 comma 1 lettera b) del D.lgs. 546/92,

RIMETTE

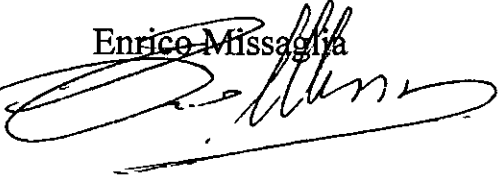
la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Como perché avanti la stessa la vertenza sia nuovamente trattata in pubblica udienza.

Manda alla Segreteria perché questa, una volta passata in giudicato la presente sentenza, trasmetta il fascicolo del processo alla Segreteria della C.T.P. di Como che ha emesso l'impugnata sentenza n.27/5/2017.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2018

Il Relatore

Enrico Missaglia



Il Presidente

Salvatore Labruna

